



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Ogni chiarimento riferito ai bandi del CSR Umbria può essere richiesto formulando specifici quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email del Responsabile individuato dal bando stesso. Non sono ammessi, infatti, chiarimenti telefonici. Le risposte relative ai quesiti inerenti alla presentazione delle domande di sostegno sono raccolte e rese note attraverso il presente documento "FAQ - Risposte alle domande più frequenti".

CODICE INTERVENTO	SRD13
NOME INTERVENTO	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. N. 7673 DEL 15 luglio 2024 BUR n. 35 del 17 luglio 2024

Aggiornate al 18/06/2026 (in verde)

ARTICOLO 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI RICHIEDENTI	
Quesito 1	Tra i requisiti di ammissibilità dei richiedenti è previsto il possesso della Partita Iva con codice di attività ATECO (classificazione ISTAT 2022): 10; 11; 12; 46.2; 46.3 e, nel caso di consorzi o cooperative che trasformano e commercializzano i prodotti dei soci, anche codice 01. Si chiede se si ritengono ammissibili le domande presentate da imprese (non consorzi o cooperative) con codice di attività primaria 01 e codice ATECO tra quelli ammissibili solo per un'unità locale?
Risposta 1	Si ritengono ammissibili gli investimenti ricadenti nell'unità locale con attività economica definita dall'idoneo codice ATECO (10; 11; 12; 46.2; 46,3).
Quesito 2	Un'azienda agricola (SRL o ditta individuale) che possiede un'attività produttiva con codice ATECO 01 ed un'unità locale con codice ATECO 46.3, che acquista esternamente all'azienda presso produttori agricoli in Italia circa il 55-60% del prodotto commercializzato, può aderire al bando?
Risposta 2	Come definito all'articolo 4, il possesso del codice ATECO 01 è ammesso solo nel caso di consorzi o cooperative che trasformano e commercializzano i prodotti dei soci. Per tutte le altre tipologie di richiedenti, la commercializzazione del prodotto (codici ATECO 46.2 e 46.3) è subordinata al possesso di Partita IVA con codici ATECO 10;11 e/o 12.
Quesito 3	Per la dimostrazione dell'acquisto di materia prima da soggetti terzi e/o conferita da soci nel caso di cooperative/consorzi/ecc. occorrono contratti di fornitura?

Risposta 3	<p>Come definito agli articoli 10 punto 2 e 9 punto 7, per le imprese che esercitano, oltre all'attività di trasformazione e commercializzazione, anche l'attività di produzione agricola sono ammesse a partecipare al presente avviso se almeno il 50% della materia prima coinvolta nel processo produttivo, in termini quantitativi, proviene da soggetti terzi e/o conferita da soci nel caso di cooperative o consorzi. Le imprese già in attività dovranno fornire la documentazione contabile da cui è possibile evincere la prevalenza dell'acquisto da soggetti terzi. Le imprese di nuova costituzione dovranno fornire, al momento dell'avvio istruttorio della domanda di sostegno, contratti di conferimento secondo il modello predisposto di cui all'Allegato A-03, di durata almeno triennale a decorrere dal rilascio del saldo, stipulati con produttori agricoli di base dell'UE per garantire tale requisito.</p>
Quesito 4	<p>Al punto 3) Condizione di ammissibilità delle Disposizioni comuni, tra i titoli di possesso è previsto l'affitto e la locazione. E' ammissibile anche il subaffitto e la sublocazione?</p>
Risposta 4	<p>Le disposizioni comuni elencano i titoli di possesso validi al punto 3, concludendo con: "I) Ogni altro diritto di godimento che comporti la disponibilità o il possesso del bene". Verrà quindi valutato, in fase di presentazione della domanda di sostegno se lo specifico contratto sia stato redatto secondo quanto previsto dalla specifica normativa, in questo caso relativa al subaffitto, e che sia evidente la capacità di mantenere gli impegni previsti dall'Avviso.</p>
Quesito 5	<p>Ho necessità di chiarire se il latte pastorizzato, il latte condensato e il latte in polvere rientrano nell' Allegato I del Trattato.</p>
Risposta 5	<p>Sì, il latte pastorizzato, il latte condensato e il latte in polvere vengono definiti al Capitolo 04 dell'Allegato I del Trattato, specificatamente alle sottovoci 04.02 e 04.02.21.</p>
Quesito 6	<p>Nel capitolo 4, viene specificato quanto segue: <i>"Ai fini del presente intervento per trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, macellazione, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroalimentare."</i> Di seguito, viene specificato: <i>"non sono ammissibili al sostegno le imprese che effettuano la sola commercializzazione."</i> E' possibile quindi per un'impresa che fa sola commercializzazione partecipare all'Avviso?</p>
Risposta 6	<p>Nel paragrafo viene dapprima data la definizione di ciò che l'attività di "trasformazione e commercializzazione" ricomprende, per poi identificare i requisiti specifici del richiedente. Come esplicitato: <i>"non sono ammesse al sostegno le imprese che effettuano la sola commercializzazione"</i>.</p>

Quesito 7	Il fabbricato in cui ricadono gli investimenti del piano aziendale deve avere uno dei codici ATECO previsti nella definizione dei requisiti del richiedente sin dalla presentazione della domanda di sostegno o può essere aggiornato in seguito?
Risposta 7	L'opificio in cui ricadono gli investimenti proposti nel piano di miglioramento deve possedere l'idoneo Codice ATECO al momento della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione del caso di acquisto di nuovi fabbricati e/o di cambio di destinazione d'uso di un fabbricato precedentemente registrato con altro codice ATECO, per i quali è previsto l'aggiornamento camerale entro la presentazione della domanda di pagamento.

ARTICOLO 6 – REGIME DI AIUTO	
Quesito 8	La domanda di un birrificio è ammissibile in regime di <i>de minimis</i> ?
Risposta 8	Nel caso di aziende che trasformino con prodotti in uscita non ricompresi nell'Allegato I del Trattato, il sostegno sarà concesso ed erogato in regime <i>de minimis</i> , ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831.

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO	
Quesito 9	Nel caso di domande presentate da imprese che sono anche produttori di materia prima agricola, le materie prime trasformate devono provenire da soggetti terzi, come previsto al punto n. 7 dell'articolo n. 9 del bando oppure devono essere acquistate da soggetti terzi, come previsto al punto n. 2 dell'articolo n. 10? Questo caso riguarda in particolare i frantoi che operano in conto terzi, per i quali le olive trasformate non vengono vendute al frantoio ma questo effettua il solo servizio di molitura.
Risposta 9	Come da D.D. 9986 del 19/09/2024 avente oggetto "Reg. (UE) n. 2115/2021. C.S.R. - Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027. D.D. 7673 del 15 luglio 2024 - Avviso pubblico intervento CSR 2023/2027 - SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Modifiche avviso.", l'articolo 10 al punto 2 è stato modificato come segue: "Le imprese che esercitano, oltre all'attività di trasformazione e commercializzazione, anche l'attività di produzione agricola sono ammesse a partecipare al presente avviso se almeno il 50% della materia prima coinvolta nel processo produttivo, in termini quantitativi, proviene da soggetti terzi e/o conferita da soci nel caso di cooperative o consorzi."
Quesito 10	Solo AZIONE 2: solo impianto fotovoltaico - E' possibile?
Risposta 10	Sì, come definito dall'articolo 9 dell'Avviso, "il sostegno è accordato soltanto ai progetti che prevedono la realizzazione di investimenti che perseguono almeno una delle finalità dell'intervento".

ARTICOLO 10 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DI CONTRIBUTO, SPESE AMMISSIBILI E CONGRUITA' DELLA SPESA

Quesito 11

Si richiede di confermare l'ammissibilità dei seguenti investimenti e di evidenziare se sono previsti limiti di superficie o di spesa:

- Locali per presentazione ed esposizione prodotti aziendali
- Uffici
- Piazzali per movimentazione merci
- Sale riunioni
- Spogliatoi
- Mense
- Cucine per le mense
- Parcheggi
- Fotovoltaico installato su coperture dei parcheggi

Risposta 11

Posto che tutti gli investimenti elencati nel quesito risultano ammissibili, si definiscono di seguito le eventuali limitazioni previste da bando e/o dalla pertinente tipologia di struttura dell'allegato A-04 dell'Avviso "Tabella relativa ai valori unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa delle principali categorie di investimenti immobiliari (investimenti nelle aziende agricole ed agroindustriali)":

Investimento	Tipologia di struttura*	Note
Locali per presentazione ed esposizione prodotti aziendali	D. Locali per presentazione, esposizione e vendita dei prodotti	Locali non aperti al pubblico e/o alla vendita diretta. Es. ammissibile sala riunioni per incontri con <i>buyers</i> all'ingrosso.
Uffici	E. Uffici aziendali, mensa, spogliatoi	Non ammissibili gli arredi associati.
Piazzali per movimentazione merci	Le spese per la costruzione, acquisto, miglioramento e ampliamento di beni immobili e <u>relative pertinenze</u> sono ammissibili fino ad un massimo del 60% del totale della spesa per l'intero progetto (Art. 10 punto 2 del bando).	
Sale riunioni	E. Uffici aziendali, mensa, spogliatoi	Non ammissibili gli arredi associati.
Spogliatoi	E. Uffici aziendali, mensa, spogliatoi	Non ammissibili gli arredi associati.
Mense	E. Uffici aziendali, mensa, spogliatoi	Il dimensionamento di superficie e spesa deve essere opportunamente commisurato alle necessità aziendali, specificatamente in merito al personale.
Cucine per le mense	E. Uffici aziendali, mensa, spogliatoi	Il dimensionamento di superficie e spesa deve essere opportunamente commisurato alle necessità aziendali, specificatamente in merito al personale.
Parcheggi	Le spese per la costruzione, acquisto, miglioramento e ampliamento di beni immobili e <u>relative pertinenze</u> sono	

		ammissibili fino ad un massimo del 60% del totale della spesa per l'intero progetto (Art. 10 punto 2 del bando).
	Fotovoltaico installato su coperture dei parcheggi	Ammissibile, come da D.D. 9986 del 19/09/2024 .
	<p><i>*Tipologia di strutture come definite nell'allegato A-04.</i></p> <p><i>N.B. Tutti gli investimenti sopra riportati sottostanno, in ogni caso, alla prescrizione per cui per le spese per la costruzione, acquisto, miglioramento e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, corrispondente alla somma degli importi ammessi della categoria a) e della categoria b), sono ammissibili fino ad un massimo del 60% del totale della spesa per l'intero progetto.</i></p>	
Quesito 12	Un'azienda di prima trasformazione che deve costruire un immobile destinato agli uffici per sviluppo mercati esteri. E' ammissibile?	
Risposta 12	Sì, con le limitazioni definite nella "Tabella relativa ai valori unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa delle principali categorie di investimenti immobiliari", riportata nell'allegato A-04 del bando.	
Quesito 13	In merito al conflitto d'interesse, sono ammissibili spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti detenuti e/o controllati dal beneficiario?	
Risposta 13	Per l'avviso non è previsto un elemento di controllo in merito.	
Quesito 14	Relativamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui al Capitolo 10 paragrafo 2 e), si specifica che l'energia prodotta deve essere <u>esclusivamente</u> destinata all'autoconsumo dell'impresa. Come viene definita l'ammissibilità e l'autoconsumo?	
Risposta 14	<p>In fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'ammissibilità dell'impianto fotovoltaico è subordinata ad una produzione minore e/o uguale all'esigenza energetica dell'impresa. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda di sostegno (valori dei consumi desunti dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica riferite all'utenza dell'impresa) ovvero, nel caso di nuove imprese o di nuove linee produttive, il fabbisogno energetico è stimato nel piano aziendale utilizzando parametri oggettivi con riferimento ai consumi previsti a conclusione del progetto programmato.</p> <p>Si precisa che la produzione potenziale dell'impianto fotovoltaico inserito nel piano degli investimenti dovrà essere stimata da un tecnico competente.</p>	
Quesito 15	L'azienda fa un ampliamento di un fabbricato destinato allo stoccaggio ed un investimento su macchinari su altro fabbricato destinato in parte a stoccaggio ed in parte a lavorazione. Dubbio: il limite del 60% del valore dell'ampliamento rispetto ai macchinari è da calcolarsi sulla domanda e non sulla porzione	

	ampliata? In altri termini il macchinario non deve obbligatoriamente essere sulla porzione di nuova costruzione, esatto?
Risposta 15	Le spese per la costruzione, acquisto, miglioramento e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, corrispondente alla somma degli importi ammessi della categoria a) e della categoria b) degli investimenti ammissibili, sono ammissibili fino ad un massimo del 60% del totale della spesa per <u>l'intero progetto</u> .

ARTICOLO 12 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	
Quesito 15	Ho rilevato delle incongruenze per la definizione del punteggio tra quanto dichiarato sul bando e quanto riportato poi negli allegati.
Risposta 15	Per la definizione del punteggio, si chiede di far riferimento a quanto definito dall'Avviso. Gli allegati verranno quanto prima revisionati ed aggiornati.
Quesito 16	Chiedo un chiarimento per il criterio di punteggio 3.1: è la spesa ammissibile che va divisa per il fatturato aziendale o il fatturato aziendale che va diviso per la spesa ammissibile?
Risposta 16	E' la spesa ammissibile che va rapportata al fatturato aziendale (spesa ammissibile/fatturato aziendale).
Quesito 17	<p>Siamo a chiedere la formula del calcolo esatto per l'indicatore 3.2 "sostenibilità economico finanziaria dell'investimento", sia per le società di capitali che per le SNC in particolare, tenendo conto anche della possibilità in questo ultimo caso di trovarci con aziende in contabilità semplificata o con un quadro RS non compilato. Il dubbio sorge perché nell'allegato A05 si parla di "somma di crediti" e qui andrebbe specificato se tutti i crediti (ad esempio i prelievi sono spesso classificati tra crediti), compresi ad esempio crediti esigibili oltre l'anno, e se tutti i debiti a breve e medio (ma poi non viene citato il lungo).</p> <p>Diversa cosa nei bilanci per società di capitali secondo la IV direttiva in cui si parla di "crediti e disponibilità liquide" e debiti "entro e oltre l'esercizio". E' importante chiarire le modalità di calcolo in quanto vi sono aziende <i>borderline</i> dove i 2-5 punti dell'indicatore determinano la possibilità o meno di partecipare all'avviso.</p> <p>Infine, in un caso specifico ci troviamo di fronte ad un caso <i>borderline</i> con indicatore 0.77, si può arrotondare a 0.8 per farla partecipare o no?</p>
Risposta 17	<p>Innanzitutto si chiarisce, per quanto riguarda le società che dispongono di bilancio consolidato, la corretta formula di calcolo per l'indice di solvibilità, tenute conto le specifiche del bando:</p> $\text{(Totale crediti + Disponibilità liquide) / (Debiti esigibili entro l'esercizio successivo + debiti esigibili entro le due annualità successive*)}$ <p><i>* per i debiti esigibili entro le due annualità successive, non essendo una voce direttamente riscontrabile dal bilancio consolidato, si richiede una dichiarazione</i></p>

	<p><i>asseverata di un professionista abilitato che li distingue dalla totalità dei debiti esigibili oltre l'anno successivo.</i></p> <p><i>NB: Qualora il rapporto si attesti con un valore ≥ 1, considerando l'intero ammontare dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, ovvero comprensivi dei debiti a lungo termine, non ricorre la necessità di distinguere i debiti esigibili entro le due annualità successive.</i></p> <p>Per quanto riguarda le società "con contabilità semplificata o con un quadro RS non compilato", si richiede una dichiarazione asseverata di un professionista abilitato che identifichi e determini i valori assimilabili per il calcolo come sopra definito, così da uniformare l'indice per tutte le tipologie di richiedenti. In ultimo luogo, si ritiene ammissibile l'arrotondamento per eccesso dell'indicatore (nel caso specifico 0,77 a 0,8).</p>
Quesito 18	Per quanto riguarda i criteri di selezione: è confermata l'appartenenza del prodotto tartufo al comparto ortofrutticolo?
Risposta 18	Sì, per quanto concerne l'Avviso in oggetto, il tartufo ricade nel comparto ortofrutticolo.
Quesito 19	Per quanto concerne le certificazioni per le produzioni con marchi DOP o IGP della Regione Umbria o per le produzioni biologiche e SQNPI, è scritto di averle al momento della presentazione della domanda, ma se io ho già iniziato l'iter attuativo (naturalmente da dimostrare con documenti) e al momento del nulla osta lo ottengo, posso inserire il punteggio?
Risposta 19	Si conferma che, come esplicitato nell'Avviso, il possesso delle certificazioni per le produzioni con marchi DOP o IGP della Regione Umbria o per le produzioni biologiche e SQNPI deve essere dimostrato alla presentazione della domanda di sostegno.
Quesito 20	Per quanto riguarda il punteggio 2.3 Produzioni biologiche e SQNPI, nella Tabella al punto 12 (pag.16) viene detto che il punteggio è attribuito se la prevalenza degli investimenti riguardano la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti biologici o integrati mentre nell'Allegato A01 "Piano aziendale", al punto B9.2 (pag.40) per l'attribuzione del punteggio è sufficiente un investimento. Qual è la dicitura giusta?
Risposta 20	Come delucidato per il quesito n.10, per la definizione del punteggio, si chiede di far riferimento a quanto definito dall'Avviso. Gli allegati verranno quanto prima revisionati ed aggiornati.
Quesito 21	Nel caso in cui l'azienda certificata non abbia una linea dedicata al BIO ma gli stessi macchinari siano utilizzati sia per la trasformazione di prodotti biologici sia di prodotti convenzionali, è possibile attribuire questo punteggio ad investimenti dedicati ad entrambe le tipologie di produzione?
Risposta 21	

	E' possibile l'attribuzione del punteggio se, come per le linee esclusive BIO, la prevalenza degli investimenti dell'operazione riguardano la trasformazione e commercializzazione di prodotti certificati biologici o integrati.
Quesito 22	In merito al criterio 3.2 "Sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento", le rimanenze di magazzino (come ad esempio olio stoccato da un frantoio dall'annata precedente), contano nel parametro della solvibilità?
Risposta 22	No, le scorte e/o rimanenze di magazzino non possono rientrare nella "somma dei crediti" citati nell'allegato A-05 del bando.
Quesito 23	Un birrifico in quale comparto produttivo rientra? Cereali?
Risposta 23	Se l'impresa acquista in ingresso materia prima agricola (es. orzo), la filiera sarà quella cerealicola. Se invece, l'impresa acquista un prodotto già trasformato e si occupa solamente della seconda trasformazione (es. malto), ricadrà allora nel settore "altro", con il relativo punteggio.
Quesito 24	Riguardo al criterio di selezione 1.1 Priorità dei settori agroindustriali nel contesto delle filiere agricole dell'Umbria, nell'Allegato A05 è scritto che l'appartenenza ad un settore produttivo specifico è determinata sulla base del codice ATECO principale indicato nel certificato camerale dell'impresa. Per imprese con codice ATECO principale 10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia, piuttosto che con codice ATECO principale 10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento, si chiede di chiarire quali valutazioni debbano essere fatte per individuare il settore produttivo pertinente.
Risposta 24	Come indicato nelle specifiche al punto 1.1 dei Criteri di Selezione dell'avviso, <i>"l'appartenenza dell'impresa ad uno dei citati comparti è determinata sulla base del codice ATECO principale indicato nel certificato camerale (se non determinabile dalla CCIAA o se l'impresa ha sede legale fuori regione si terrà in considerazione il volume di affari prevalente di acquisto della materia prima agricola)"</i> , pertanto nei casi in cui il CODICE ATECO non sia sufficiente ad identificare la materia agricola in ingresso, è necessario che l'azienda dimostri tale aspetto tramite documentazione attestante i volumi d'affari prevalente per l'unità operativa oggetto di intervento. A titolo esemplificativo, se un'azienda produttrice di mangimistica zootecnica, acquista e lavora prevalentemente cereali, ricadrà nel settore cerealicolo. La volontà è quella di sostenere il comparto agroalimentare ed, al contempo, avere una ricaduta che benefici anche i produttori agricoli che operano nelle aree rurali, come definito dalla scheda dell'intervento SRD13 del CSR per l'Umbria 2023-27.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	
Quesito 25	Si richiedono chiarimenti in merito alla modalità di compilazione e gestione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento in relazione alla possibilità

	dell'azienda richiedente di aderire in via esclusiva all'azione 1), all'azione 2) o ad entrambe le azioni previste dall'avviso pubblico.
Risposta 25	<p>E' consentito ai richiedenti presentare un'unica domanda di sostegno. Tale atto potrà interessare entrambe o una sola delle azioni previste dall'avviso pubblico. Pertanto le istanze di anticipo, S.A.L. e saldo, qualora il beneficiario abbia aderito ad entrambe le azioni, saranno gestite indipendentemente in quanto il beneficiario potrà rilasciare tali domande con in tempi differenziati rispettando comunque i termini previsti dall'avviso.</p> <p>Si sottolinea che nel caso di richiesta di anticipo per entrambe le azioni, tramite presentazione di n. 2 domande di anticipo, sarà necessaria la stipula di n. 2 garanzie bancarie, o garanzie equivalenti, ognuna corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto per la relativa azione.</p>

ARTICOLO 14 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO	
Quesito 26	Nel caso in cui sia necessario acquisire preventivi di spesa per la definizione di un'analisi dei prezzi, tali preventivi possono essere richiesti tramite PEC?
Risposta 26	Le richieste dei preventivi sono valide se spedite tramite Posta elettronica certificata (di seguito PEC) ad ognuno dei fornitori da selezionare. Ai fini della tracciabilità l'invio deve essere effettuato tramite PEC all'indirizzo da cui è partita la richiesta, a sua volta effettuata con PEC. Copia delle PEC di richiesta dei preventivi e copia delle PEC con cui le ditte hanno inviato le offerte devono essere caricate tramite procedura informatica regionale nel fascicolo di domanda. Le modalità sinora descritte saranno valide fintanto non verrà garantito il regolare funzionamento della piattaforma SIAN per la presente funzione.
Quesito 27	Nel caso in cui non siano necessari i computi metrici preventivi in quanto l'impresa richiedente intende optare in domanda di sostegno per l'utilizzo dei massimali di spesa stabiliti per gli investimenti compresi nell'Allegato A4, tali preventivi possono essere richiesti anche successivamente?
Risposta 27	Sì, i preventivi possono essere richiesti, in tal caso, anche a seguito della presentazione della domanda di sostegno, tramite la piattaforma SIAN, se le voci di spesa non sono elencate nel Prezzario Regionale vigente e fino alla data d'acquisto del bene oggetto di investimento.
Quesito 28	<p>Per l'acquisto di macchine/attrezzature/impianti/dispositivi/investimenti immateriali è necessario acquisire almeno tre preventivi da altrettanti fornitori in concorrenza tra loro. È prevista la possibilità di ricorrere ad un preventivo unico nel caso di acquisizione di beni a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare beni prodotti da più imprese in concorrenza.</p> <p>Tale opportunità è consentita anche per beni ed attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi come previsto dalle linee guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020?</p>

Risposta 28	Sì, è ammessa l'acquisizione di un solo preventivo nel caso di beni ed attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, allegando documentazione, redatta da un professionista abilitato o dalla ditta fornitrice, che dimostri debitamente l'esclusività del bene sul mercato.
Quesito 29	Si chiede conferma che, fermo restando che la spesa ammissibile è quella definita dal preventivo di importo più basso, il bene può essere acquistato da uno qualsiasi dei fornitori che hanno presentato i preventivi ed inoltre, nel caso si voglia scegliere un altro fornitore, non appartenente alla terna iniziale, occorre richiedere un ulteriore preventivo?
Risposta 29	E' possibile, a seguito della richiesta dei tre preventivi per la definizione della congruità della spesa, scegliere un quarto fornitore senza la necessità di richiedere un ulteriore preventivo, fermo restando che la spesa ammissibile è quella definita dal preventivo di importo più basso precedentemente richiesto e che nella fattura di acquisto, in fase di rendicontazione della spesa, siano ben dettagliati gli elementi che renderebbero comparabile la fattura con i preventivi presentati.

ARTICOLO 17 - VARIANTI	
Quesito 30	Se la domanda di contributo viene presentata prima della scadenza del bando (ad oggi 02/12/2024) è possibile rettificare la richiesta di aiuti inserendo altri investimenti e modificando il punteggio?
Risposta 30	La rettifica può essere utilizzata per la correzione di errori materiali tra la scadenza del termine per la presentazione delle domande e l'avvio dell'istruttoria. La rettifica non può comportare un aumento del punteggio e del contributo richiesto rispetto alla domanda originaria. Per le modifiche precedenti alla scadenza è possibile annullare la precedente domanda e presentarne una nuova. Nel caso in cui il beneficiario ha già sostenuto delle spese che con una nuova domanda non sarebbero più ammissibili, di fatto, dovrà determinare se rinunciare a quelle spese o rinviare la modifica del piano di interventi, successivamente alla scadenza della presentazione, nei casi previsti dal Manuale delle Disposizioni Comuni.

ARTICOLO 19 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO – A) DOMANDE DI ANTICIPO	
Quesito 31	Quali sono le conseguenze nel caso in cui la garanzia fideiussoria, a corredo della domanda di anticipo, venga trasmessa oltre il termine di 15 giorni dal rilascio della domanda di pagamento sulla piattaforma SIAN?
Risposta 31	Il mancato rispetto di questa scadenza comporta una penalità procedurale: qualora la polizza pervenga oltre tale termine, l'istruttoria perde l'ordine cronologico di rilascio della domanda di pagamento, venendo di conseguenza posticipata rispetto alle istanze presentate regolarmente.